

## MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

### 1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

**1.1** Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 77/2017 i centri antiviolenza e le case rifugio aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 14 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (di seguito Intesa 2022).

**1.2** Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della suindicata Intesa così come modificata con Intesa 10 settembre 2025 (Rep. atti n. 129/CU) che prevede che *“ i Cav e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di quarantotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa”*, possono iscriversi all'elenco in regime transitorio per l'adeguamento ai nuovi requisiti anche i cav e le cr presenti nell'elenco di cui al decreto 9948 del 24 maggio 2022 indicando specificatamente nella domanda quali siano i requisiti per i quali risultano ancora da doversi adeguare.

**1.3** Ai sensi dell'articolo 15 comma 2, che prevede per le case rifugio quanto segue: *“Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della presente intesa”*, il termine suindicato è scaduto e le case rifugio dovranno avere i requisiti strutturali previsti dall'Intesa 2022 a prescindere se presenti o meno nel suindicato decreto;

### 2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

**2.1** I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

**2.2** la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

**2.3** Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

**2.4** Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

**2.5** L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

### 3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

**3.1** Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 77/2017 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno **entro il 31 marzo** secondo le modalità di cui al punto 2.

**3.2** Nel caso in cui nel corso dell'anno, uno stesso gestore, debba ricorrere alla chiusura di una casa rifugio ed aprirne un'altra, al momento dell'aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente, la nuova struttura potrà essere considerata in continuità di servizio qualora la chiusura non sia superiore a tre mesi e che il numero dei posti letto non diminuisca rispetto alla precedente.

**3.3** I centri antiviolenza e le case rifugio iscritte nell'elenco dovranno inviare apposita comunicazione anche in termini di conferma, **al 30 settembre** di ogni anno dei seguenti dati per i cav: denominazione, sede, recapito telefonici, per le case rifugio: denominazione. Qualora si rendessero necessari cambiamenti di orari e chiusure temporanee queste devono essere tempestivamente comunicate alla Regione Toscana.

#### **4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

**4.1** Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

- a) mancato rinnovo di cui al punto 3.1;
- b) perdita dei requisiti di cui all'allegato B.

#### **5. MONITORAGGIO**

**5.1** La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10% . I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro anti violenza adibito ai colloqui individuali; per il rispetto degli orari di apertura del centro e/o degli sportelli e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

**5.2** In relazione al possesso dei requisiti dell'Intesa 14/09/2022 nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali attesi entro il termine del regime transitorio, gli stessi si riterranno assolti qualora sia soddisfatto quanto specificatamente indicato nell'allegato B.

#### **6. REGIME TRANSITORIO**

**6.1** In sede di prima applicazione:

- a) termine per la domanda di iscrizione è il **30 aprile 2026**;
- b) non si applica il punto 4.1 lettera b);
- c) relativamente alla formazione delle operatrici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il **31 dicembre 2026**.